

Roma, 15 Luglio 2009



Decreto Legge del 1 Luglio 2009 n° 78, commento Credito e Servizi

Banche e fondi

Per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali viene prevista la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.

I fondi servono per la ricostituzione del Fondo Ida (International Development Association), sportello confessionale della Banca Mondiale.

Per il primo semestre 2009, infatti, era emersa la problematica dei ritardi nell'attivazione di iniziative legislative di rifinanziamento della partecipazione italiana alla ricostituzione del capitale di banche e fondi internazionali, a fronte di procedure negoziali già chiuse con le istituzioni.

Le semplificazioni per i bonifici

Vengono fissati limiti massimi per la data di valuta a favore dei beneficiari di bonifici, assegni circolari e bancari e per i tempi con cui le banche mettono effettivamente a disposizione dei clienti il denaro. In particolare, dal prossimo 1° novembre la data di valuta per i beneficiari per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre la data di disponibilità per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Poi, dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità non dovrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.

Il tetto al "massimo scoperto"

Viene stabilito limite massimo alle commissioni che le banche praticano alla clientela per la messa a disposizione di fondi. Infatti, l'ammontare omnicomprensivo del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme a favore del cliente non potrà «comunque superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione».

Vengono così calmierate le spese caricate dalle banche sui clienti (privati o imprese) che chiedono un affidamento e nel corso del periodo considerato lo utilizzano all'interno dei limiti stabiliti dal contratto.

Si tratta di commissioni che sono state riformulate dagli istituti di credito dopo lo stop al massimo scoperto e che, al momento, si aggirano mediamente attorno allo 0,9%-1% trimestrale.

Ora le banche dovranno adeguarsi al nuovo tetto, che partirà dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto che contiene la manovra d'estate: vale a dire quando la manovra d'estate (varata dal Governo il 26 giugno scorso) sarà confermata dal Parlamento e diventerà legge.

Export banca

Il ministro dell'Economia con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti spa al servizio di Sace spa per dare vita, a condizioni di mercato, a un sistema integrato di "export banca". Tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti spa, con l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, rientrano, anche, le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della Sace spa.

La disposizione ha lo scopo di consentire l'utilizzo dei fondi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto legge 269/2003, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia di Sace spa.

Svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza

La nuova disposizione, che introduce il comma 3-bis nell'articolo 106 del TUIR, incrementa la deduzione fiscale per le perdite presunte su crediti.

Destinatari della disposizione in argomento sono gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs 87/1992. La norma in particolare dispone, per talune categorie di crediti (quelli di cui al comma 2 3 dell'articolo 106 del TUIR) concessi a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, l'aumento dell'aliquota fiscale di svalutazione per accantonamenti per rischi ed oneri su crediti dallo 0,30% allo 0,50% ed inoltre la riduzione da 18 a 9 dei periodi di imposta, nei quali è spalmabile la quota eccedente tale limite annuale di deducibilità.

All'Agenzia delle entrate è attribuito il controllo della corretta applicazione delle nuove disposizioni ed è prevista, nei casi di violazione, l'applicazione della sanzione nella sua misura massima.

Le semplificazioni per i mutui

Scattano le penali per le banche che ostacolano la portabilità dei mutui. La manovra d'estate stabilisce infatti che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo».

In altre parole, la banca cedente sarà ritenuta responsabile del mancato completamento delle procedure di trasloco entro termini ragionevoli, fatto salvo il diritto di «rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a quest'ultima».

Banda Larga

Il Decreto prevede la modifica che potrebbe rivelarsi sostanziale in materia di Banda Larga: si parla di stanziamento degli 800 milioni e non più di dotazione (800 milioni di Euro) come previsto dalla vecchia Legge nr. 69 del 2008) che dovrebbe servire per colmare il "Digital Divide" ovvero il ritardo tecnologico del nostro Paese in materia di diffusione della Banda Larga.

Infatti la nuova formulazione presente nel Decreto fiscale riporta la dicitura "fino ad un massimo" di 800 milioni, introducendo di fatto un tetto a questi stanziamenti.

Ciò potrebbe produrre un ridimensionamento economico, proprio nella fase d'avvio del progetto Banda Larga predisposto dal Vice Ministro delle Comunicazioni Paolo Romani a cui abbiamo richiesto unitariamente un urgente incontro.

Servizi Pubblici Locali

Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Enac

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Si autorizza l'Enac ad utilizzare l'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate alla sicurezza.

Tale materia sarà, comunque, regolata da apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Azionisti Alitalia

Ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il valore nominale, inoltre, precedentemente previsto al 50% viene ora elevato al 71%. I termini di adesione vengono anticipati al 31 Agosto 2009. (precedentemente erano stabiliti 90 giorni dopo la conversione in legge del presente decreto.

Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere

Adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico -alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Osservazioni

La manovra nella sua complessità in merito al "sistema bancario e creditizio" risponde positivamente ad alcuni aspetti che da tempo avevamo posto come, ad esempio, la previsione del limite massimo alle commissioni che le banche praticano alla clientela per la messa a disposizione di fondi, le penali per le banche che ostacolano la portabilità dei mutui, il limite massimo per la data di valuta a favore dei beneficiari di bonifici, assegni circolari e bancari e per i tempi con cui le banche mettono effettivamente a disposizione dei clienti il denaro.

Su altri aspetti riteniamo che sarebbe stato opportuno intervenire più direttamente: la svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza che incrementa la deduzione fiscale per le perdite presunte su crediti andava - a nostro avviso - contestualizzata con altri aspetti quali l'insufficienza del sistema bancario sul fronte dell'erogazione del credito a famiglie e imprese.

Più complessivamente sottolineiamo il fatto che l'ambito in cui si dovrebbe calarsi qualsiasi intervento è quello della riforma delle authority - più volte da noi sollecitata - ed essenzialmente rimaste identiche a come erano prima della crisi.